

**Regolamento sui cultori della materia
affidenti al Dipartimento di Giurisprudenza**

1. **Requisiti professionali e culturali e procedimento di nomina.** I cultori della materia sono nominati dal Consiglio di Dipartimento, in composizione ristretta ai professori e ai ricercatori, su proposta di un professore o di un ricercatore con incarico di insegnamento che sia afferente al Dipartimento medesimo.
Con la proposta il docente assevera nei confronti del Consiglio di Dipartimento la sussistenza dei requisiti professionali in forza dei quali il cultore proposto è idoneo a svolgere, nella materia di riferimento, le funzioni onorarie di cui al successivo art. 6.
2. **Requisiti formali.** I cultori della materia devono
 - a) aver conseguito la laurea a seguito di corso quadriennale, biennale specialistico oppure quinquennale a ciclo unico con voto non inferiore a 105/110., o
 - b) essere in possesso del diploma della SSPL con voto non inferiore a 67/70 o,
 - c) essere stati ammessi ai corsi di dottorato di ricerca in materie giuridiche anche in Atenei diversi da quello di Cagliari e per la durata del corso
 - d) essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in materie giuridiche.Pur senza possedere tali requisiti, possono essere in ogni caso nominati cultori di materie giuridiche i Magistrati ordinari e speciali, i Procuratori e gli Avvocati dello Stato, nonché i liberi professionisti esercenti l'attività in materie giuridiche con anzianità d'iscrizione al relativo Albo od Elenco non inferiore a otto anni.
3. **Elenco dei cultori della materia.** Per ciascun docente proponente è formato l'elenco dei cultori nominati, che non può comunque superare le dieci unità, esclusi i dottorandi e i dottori di ricerca anche di altra Università, gli assegnisti di ricerca, i borsisti a qualsiasi titolo ed i cultori aventi le qualifiche professionali di cui all'art. 2, secondo comma. Detto elenco è soggetto a revisione annuale come previsto dal successivo art. 5.
4. **Incompatibilità.** È incompatibile con la qualifica di cultore della materia l'intrattenere, o l'aver intrattenuto nei tre anni precedenti la proposta di nomina, rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extrauniversitario che forniscono servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari. Nel caso in cui tali rapporti sorgessero dopo la nomina a cultore della materia, è fatto obbligo al cultore stesso di astenersi da qualsiasi attività di cui al successivo art. 6, e di comunicare, immediatamente e in forma scritta, l'insorgere di tale situazione al Direttore affinché provveda alla sua cancellazione dall'elenco di cui all'art. 3.
5. **Durata della nomina.** I cultori della materia sono nominati sino alla conclusione dell'anno accademico in cui è intervenuta la delibera. Al fine di garantire la persistenza dei requisiti professionali in base ai quali è stata proposta la nomina, alla scadenza del predetto termine essi decadono di diritto dal riconoscimento della qualifica e da ogni e qualsivoglia rapporto con il Dipartimento, salvo espressa richiesta di conferma nella nomina e nelle funzioni di cui all'art. 6 da parte di un componente del Consiglio legittimato alla proposta di nomina ai sensi dell'art. 1. A tal fine, nel Consiglio di Dipartimento immediatamente precedente la conclusione di ogni anno accademico, devono essere deliberati i nominativi dei cultori da confermarsi per un ulteriore anno accademico. Per gravi motivi, il Consiglio di Dipartimento, su proposta di uno dei docenti afferenti, può sempre revocare la nomina con effetto immediato.
6. **Funzioni.** Dal giorno successivo alla nomina, i cultori della materia, in applicazione del vigente regolamento didattico di Ateneo, possono essere indicati al Consiglio di Facoltà quali componenti delle commissioni d'esame di profitto presiedute dal docente proponente, ed instaurano a tal fine con il Dipartimento, come previsto dall'art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, un rapporto di servizio onorario a titolo rigorosamente gratuito.
Negli stessi termini possono essere indicati quali componenti delle commissioni d'esame presiedute da altri docenti sia dello stesso sia di settori scientifico-disciplinari diversi da quello del docente proponente, qualora costoro ne facciano espressa richiesta al Consiglio di

Dipartimento e inseriscano nel proprio elenco di cui all'art. 3 i cultori di materia già nominati su richiesta di altro docente.

D'intesa con i docenti che ne hanno inserito i nominativi nel proprio elenco di cui all'art. 3, comunque a titolo gratuito e conformemente ai propri interessi di ricerca e studio, è loro consentito di svolgere attività di tipo seminariale e/o tutoriale a carattere non continuativo. È fatto salvo l'eventuale conferimento di incarichi retribuiti per attività seminariali, tutoriali o comunque didattiche secondo la disciplina della pubblica selezione eventualmente bandita dagli organi di Ateneo.

7. Prerogative. Le attività consentite tendono a soddisfare interessi culturali e scientifici dei cultori, perché favoriscono l'aggiornamento professionale ed il confronto delle idee nel rispetto del principio fondamentale della libertà della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Dette attività sono pertanto rese su base volontaria e non danno diritto ad alcun compenso o rimborso né possono dar luogo ad obblighi per i cultori stessi o per il Dipartimento.

8. Logistica e certificazioni. Previa esibizione dell'apposita tessera nominativa rilasciata annualmente dal Dipartimento, i cultori della materia possono accedere ai locali del Dipartimento nonché alla Biblioteca del Distretto di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche per finalità di ricerca e studio. Ad essi è riservato, collettivamente, uno studio interno a detti locali, denominato «Sala cultori».

Su loro domanda, il Direttore del Dipartimento comunica, acquisito il parere dei docenti che ne hanno inserito i nominativi nel loro elenco cultori, al Presidente della Facoltà la richiesta dei cultori di un certificato di lodevole servizio onorario prestato come componenti delle commissioni d'esame di profitto.

Disposizioni transitorie

9. Fatta eccezione per gli artt. 1 e 2, tutte le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai cultori nominati in base all'ordinamento previgente.
Qualora costoro non siano inseriti negli elenchi di cui all'art. 3, che ciascun titolare di insegnamento farà pervenire al Direttore entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, s'intenderanno decaduti in conseguenza della disattivazione delle Facoltà ai sensi del D.R. n. 411 del 02.05.2012.